

SCUOLA, L'IMPORTANZA DELLA SENTENZA DI MILANO: "PER LA PRIMA VOLTA SANCITA LA DISCRIMINAZIONE"

La Ledha sottolinea la sostanziale novità della sentenza del Tribunale di Milano che ha sancito il ripristino delle ore di sostegno per 17 alunni con disabilità: non solo una lesione del diritto allo studio, ma una vera e propria discriminazione proibita dalla legge 67/2006. Con il ruolo cruciale della Convenzione Onu

ROMA - "E' un provvedimento storico perché per la prima volta in Italia un Tribunale ha ritenuto che l'inadeguata ed insufficiente assegnazione delle ore di sostegno costituisce una vera e propria discriminazione a danno degli alunni con disabilità e non solo una lesione del diritto allo studio e all'inclusione scolastica. Si tratta di una vittoria totale che rappresenta una svolta nella tutela dei diritti degli alunni con disabilità". Così l'avvocato Gaetano De Luca, del servizio Legale Ledha (la Lega per i diritti delle persone con disabilità, spiega la differenza fra il pronunciamento del Tribunale ordinario di Milano che ha accolto il ricorso presentato dai genitori di 17 ragazzi imponendo il ripristino delle ore di sostegno e gli altri pronunciamenti simili che più volte - nel corso degli anni - la magistratura del nostro paese ha assunto riguardo all'inclusione scolastica degli alunni disabili.

L'importanza del pronunciamento milanese non sta dunque nel risultato concreto del ripristino delle ore, ma nelle motivazioni che accompagnano il giudizio: l'accertamento dunque, da parte del giudice Patrizio Gattari (Tribunale Civile di Milano) della natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche rispetto ai tagli delle cattedre e delle ore di sostegno previste per 17 alunni. Per scardinare le inadempienze dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano si fa riferimento ad una legge dello Stato, la legge 67/2006, che stabilisce che "le persone con disabilità non possono essere discriminate rispetto ai diritti fondamentali". Tra questi, ecco rientrare il diritto all'istruzione. I genitori hanno usato gli strumenti legali a disposizione per far fronte alle ore di insegnamento di sostegno quasi dimezzate, e hanno avuto ragione.

Con il provvedimento, il giudice dopo aver accertato "la natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche di ridurre le ore di sostegno scolastico per l'anno in corso rispetto a quelle fornite nell'anno scolastico precedente (2009/2010)" ha ordinato alle amministrazioni convenute "la cessazione della condotta discriminatoria e condanna i convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a ripristinare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per i figli dei ricorrenti il medesimo numero di ore di sostegno fornito loro nell'anno scolastico 2009/2010". Un ruolo non indifferente nella decisione del Tribunale - fa notare la Ledha - è stato giocato dal riferimento ai principi e ai valori sanciti dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano il 24 febbraio 2009, che comincia perciò ad essere un riferimento normativo imprescindibile.

"L'importanza di questo risultato - afferma Fulvio Santagostini, presidente Ledha - va oltre il contenuto del ricorso: è un primo segnale forte della ratifica della Convenzione Onu e il riconoscimento del principio di non discriminazione contenuto in essa. Per la prima volta in Italia, in materia di inclusione scolastica, viene utilizzata la legge 67, che sancisce la possibilità per le persone con disabilità e familiari di Lega per i diritti delle persone con disabilità di presentare direttamente ricorso congiunto con le associazioni. Ciò costituisce un fattore di straordinaria importanza senza precedenti".

(Fonte: www.superabile.it)